



PROGRAMMA DI ASSICURAZIONE

PIANETA CASA

Mod. PC03 Ed. 03/2007

Gentile Cliente,

ci complimentiamo con Lei per aver scelto PIANETA CASA®.

PIANETA CASA è un servizio assicurativo dedicato alla tutela e alla protezione del Suo patrimonio e delle Sue abitazioni. Oltre al presente modulo (INCENDIO E ALTRI EVENTI, dedicato ai sottoscrittori di mutui) Lei ha a disposizione ulteriori coperture, che possono essere selezionate congiuntamente o singolarmente:

- INCENDIO nella versione all risks (per i locali e per il contenuto)
- FURTO E RAPINA (all'interno e all'esterno dell'abitazione)
- RESPONSABILITA' CIVILE
- TUTELA GIUDIZIARIA

L'attivazione di tutte le garanzie disponibili Le garantisce una tutela completa ed efficace del Suo patrimonio.

Il presente modulo (INCENDIO E ALTRI EVENTI) prevede il pagamento di una somma in caso di danni materiali e diretti subiti dai locali dell'abitazione (principale e/o secondaria) causati da incendio ed altri eventi quali ad esempio il fulmine, l'esplosione, lo scoppio, ecc.

La garanzia di polizza è prestata a "primo rischio assoluto", ciò significa che non è necessario che si verifichi la congruità delle somme assicurate rispetto all'effettivo valore dei beni; la somma assicurata rappresenta, infatti, il limite di indennizzo/risarcimento previsto nel contratto.

Con tale prodotto, dedicato esclusivamente ai clienti di UniCredit Banca S.p.A., Lei ha a disposizione la consolidata esperienza in campo assicurativo di:

CREDITRAS ASSICURAZIONI, Compagnia di assicurazione partecipata da UniCredit Banca S.p.A. e da Allianz.

UniCredit Banca S.p.A. è comunque sin da ora a Sua disposizione per tutti i chiarimenti o le ulteriori informazioni di cui avrà bisogno.

Con i migliori saluti.

Nota informativa al Contraente

Rami danni - Non Auto

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 Marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 Maggio 1995).

La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1

Informazioni relative alla Società

Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)

L'impresa assicuratrice è la CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Sede legale

Corso Italia, 23 - 20122 MILANO (Italia)

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 19.03.1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31.03.1990.

2

Informazioni relative al Contratto

Contratto di assicurazione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale.

Legislazione applicabile al Contratto

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Reclami in merito al Contratto

Qualora le parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A.

Servizio Clienti

Corso Italia 23 – 20122 MILANO (Italia)

Numero verde 800-116633 (Centrale Operativa CREDITRAS ON LINE)

Fax 0272169145 - fax 0272165028

Indirizzo e-mail info_creditras@allianz.it

La Centrale Operativa CREDITRAS ON LINE è sempre pronta a fornire al Cliente tutte le informazioni inerenti la denuncia del sinistro, nonché verificare lo stato di avanzamento del sinistro stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale, 21, 00187 ROMA

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Nel caso invece in cui le parti scelgano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione.

Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto organo di vigilanza straniero.

3

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quelle relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

Informazioni in corso di contratto

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

CreditRas Assicurazioni S.p.A.

C. Candia - G. Aiello

Candia - Aiello



INDICE

INCENDIO E ALTRI EVENTI

- RISCHI ASSICURATI	Pag. 9
- BENI ASSICURATI	Pag. 11
- OPERATIVITA' DELLE GARANZIE	Pag. 12
- IN CASO DI SINISTRO	Pag. 13
- CLAUSOLE PARTICOLARI	Pag. 15

DEFINIZIONI	Pag. 16
--------------------	----------------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	Pag. 17
---	----------------

INCENDIO E ALTRI EVENTI

▪ RISCHI ASSICURATI

Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Fulmine

Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica;

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità;

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio;

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;

Caduta di corpi volanti

Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;

Fuoriuscita di fumo da fonti di calore

Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

Guasti

Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'incendio od altro evento assicurato;

Eventi atmosferici

Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine.

Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno. **Sono inoltre esclusi i danni causati a** tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati;

Eventi socio-politici

Atti vandalici o dolosi in genere, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso. Alla prima scadenza annuale successiva alla data di efficacia del recesso, la Società provvederà comunque alla sostituzione della polizza eliminando la presente condizione;

Urto di veicoli stradali o di natanti

Urto di veicoli e natanti non di proprietà o in uso all'assicurato;

Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e di invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- determinati con dolo dell'Assicurato;
- di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo.
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 200.000, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa, nel limite del 10% della somma assicurata, ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente. Tuttavia - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono considerati terzi.

▪ BENI ASSICURATI

La Società assicura i **Locali** di abitazione di proprietà dell'Assicurato, che costituiscano un intero fabbricato o parte di esso, compresi:

- fissi, infissi, opere di fondazione ed interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
- dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi.
- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
- ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radioteletrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.

Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

▪ OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Caratteristiche costruttive dei locali

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati e le relative dipendenze, siano costruiti in materiale incombustibile. Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:

- solai e strutture portanti del tetto;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
- manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
- soppalchi;
- materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.

Colpa grave e dolo

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se avvenuti con:

- **colpa, anche grave**, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell'abitazione. Verso questi soggetti la società rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 Codice Civile;
- **dolo** delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Beni posti all'aperto

L'assicurazione è estesa ai beni posti all'aperto nell'area di pertinenza dei locali assicurati, salvo quanto previsto per i danni causati da fenomeni atmosferici.

Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a "valore a nuovo".

Per valore a nuovo si intende:

per i locali:

- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Resta comunque pattuito che non potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.

Forma della assicurazione

L'assicurazione si intende prestata a "primo rischio assoluto" e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Franchigia

La Società, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a € 150, non corrisponderà all'Assicurato alcun indennizzo.

Se la somma risulterà superiore a € 150 e sino a € 500, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società con la detrazione della somma di € 150 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Se la somma risulterà di importo superiore a € 500 la Società procederà all'indennizzo senza far luogo a detrazioni.

Comproprietà dei beni assicurati

In caso di comproprietà dei beni assicurati, se l'assicurazione è stipulata da uno solo dei comproprietari, la copertura è operante anche per la parte di beni degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

▪ IN CASO DI SINISTRO

Obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, telefonando alla Centrale Operativa di Elvia e ai seguenti numeri:
 - 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
 - 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare, nei 5 gg. successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce e i residui del sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro, che possa esser richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al **valore a nuovo** si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'indennità complessiva.

Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).

Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Anticipo indennizzi:

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, **a condizione che**, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, **non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata.**

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 45 gg. dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso la Società liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, semprechè lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

Ispesione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg., sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'art. 2742 Codice Civile.

Riduzione della somma assicurata - Reintegro

In caso di sinistro la somma assicurata, ridotta per effetto del sinistro stesso, viene automaticamente reintegrata al valore originario indicato in polizza. Per effetto di tale operazione **l'Assicurato autorizza la Società, al momento della corresponsione dell'indennizzo, a trattenere dallo stesso l'equivalente del premio necessario al suddetto reintegro.**

▪ **CLAUSOLE PARTICOLARI**

(valide solo se richiamate nell'apposito spazio)

A) VINCOLO

La presente polizza si intende vincolata ad ogni effetto a favore dell'Istituto di cui al certificato di assicurazione, come da rogito ivi indicato, per cui viene convenuto tra le parti che, in caso di sinistro, il risarcimento che fosse liquidato a termini di polizza sarà dalla Società pagato all'Istituto indicato nel certificato, ovviamente previa liquidazione di quanto eventualmente dovuto al beneficiario di un possibile vincolo preesistente. Non potranno, del pari, su richiesta dell'Assicurato, avere luogo - limitatamente al settore Incendio ed in relazione ai locali assicurati - diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso del suddetto Istituto.

La Società si impegna da parte sua a notificare all'Istituto il mancato pagamento dei premi di assicurazione ed a considerare frattanto l'Istituto coperto fino alla concorrenza del suo credito, nei limiti della somma assicurata.

B) VINCOLO CON TESTO DA ALLEGARE

D) VEDI ALLEGATO

DEFINIZIONI

Assicurato:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione compreso il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

Franchigia:

La parte di danno, liquidato a termini di polizza, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Incombustibilità:

La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

La somma dovuta dall'Assicurato.

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società:

CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. con sede sociale in C.so Italia 23 – Milano.

Solaio:

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto:

L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 Codice Civile).

Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati presso UniCredit Banca S.p.A. ove l'Assicurato detiene il conto corrente e/o un libretto di risparmio nominativo e/o un qualsiasi altro rapporto.

Il premio della presente polizza è relativo all'intero periodo di assicurazione indicato nel certificato di assicurazione ed è corrisposto in un'unica soluzione all'atto della stipulazione della polizza.

In caso di estinzione del mutuo è facoltà dell'Assicurato di richiedere la risoluzione del contratto ma il recesso potrà essere esercitato solo dopo il decimo anno.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale ed avrà effetto dalla scadenza stessa o da quella successiva nel caso in cui non siano stati rispettati i termini suddetti.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di assicurazione, relativa al periodo di rischio non corso.

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Condizione di validità

Le garanzie sono valide solo se espressamente richiamate nel certificato di assicurazione ed in quanto sia stato corrisposto il relativo premio.



CredItRas Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Corso Italia 23, 20122 Milano
Telefono 02 7216.1 - Fax 02 7216.4032
Capitale Sociale € 10.000.000/00 int. vers.

Codice Fiscale, Partita IVA
e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano: N. 0896520158
R.E.A. di Milano N. 1257893

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con D.M. 19/3/1990
Società rientrante nell'area di consolidamento
del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.



RAS Tutela Giudiziarla S.p.A.

Sede Sociale: Corso Italia 23 - 20122 Milano
Direzione Generale:
C.so di Porta Romana 17 - 20122 Milano
Tel. 02. 7216.1 - Fax 02. 7216.7653
Fax Assunzioni 02. 7216.7666
Sinistri 02. 7216 7696-7

Impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni con
Decreto Ministeriale del 23.04.1988
(G.U. 10.05.1988 N. 108)
Capitale Sociale € 5.575.000,06
interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione
al Registro delle imprese di Milano
N. 08881200151 - R.E.A. di Milano 1254345
Società con Socio Unico
rientrante nell'area di consolidamento
del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.